

REGOLAMENTO (CE) N. 39/1999 DELLA COMMISSIONE

dell'8 gennaio 1999

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2131/93 che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2193/96 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali dagli organismi d'intervento;

considerando, da un lato, che le spese di trasporto fluttuano enormemente nel tempo e, dall'altro, che una parte di tali spese non è prevedibile anticipatamente, in particolare per quanto riguarda il trasporto fluviale; che, per motivi di bilancio, occorre limitare tali spese ad un importo massimo; che tale importo deve essere fissato dagli organismi d'intervento e deve figurare nel bando di gara;

considerando che il porto sloveno di Koper era il porto di uscita tradizionale per l'Austria prima della sua adesione all'Unione europea; che occorre pertanto includere Koper come luogo di uscita per i cereali comunitari ai fini del rimborso delle spese di trasporto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 7, paragrafo 2 bis del regolamento (CEE) n. 2131/93 è modificato come segue:

•2 bis. Tuttavia se un Stato membro non ha alcun porto marittimo, può essere decisa una deroga al paragrafo 2 e concesso, nel caso di un'esportazione a partire da un porto marittimo, un finanziamento delle spese di trasporto più basse tra il luogo di ammasso e il luogo di uscita effettivo, nei limiti dei massimali indicati nel bando di gara. Ai sensi del presente paragrafo, il porto sloveno di Koper può essere considerato come un luogo di uscita effettivo.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 293 del 16. 11. 1996, pag. 1.